

LE IMPOSTE SUL COMMERCIO GENOVESE DURANTE LA GESTIONE DEL BANCO DI S. GIORGIO

Citazioni più frequenti: BELGRANO, *Registrum Curiae Archiepiscopalis Januensis*, Atti Soc. Lig. II, 2; *Liber Jurium Reipublicae Genuensis*, H. P. M. vol. VII e IX; *Documenti del R. Archivio di Stato in Genova* (A. S. G.).

Alcune altre opere, necessario presupposto del nostro lavoro: SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel medio evo*, trad. Suardi, Atti Soc. Lig. XXXV; MANFRONI, MARENGO e PESSAGNO, *Il Banco di S. Giorgio*, Genova, 19; PESSAGNO, *Introduzione a La Consulta dei Mercanti Genovesi* per Carlo Mioli, Genova, 1928; *Le storie del commercio dello Schaube*, del Heyd, del Luzzatto e del Segrè; gli *annali genovesi* (ed. Imperiale di Sant'Angelo e l'edizione tradotta, con richiami storici e note dal prof. Giovanni Monleone), la *storia del Canale*, che è ancora utilissima per la conoscenza dell'economia genovese dal medio evo.

I.

Sulla fine del secolo decimoquinto il sistema delle imposte, delle tasse e dei dazi genovesi, individuato comprensivamente in gabelle e dritti, per quanto attenevano al commercio in generale, si poteva considerare definitivo, perchè si era fermato sulla linea estrema di sviluppo tracciata dalle circostanze economiche precedenti, a cominciare dai primi anni dalla costituzione del comune. Con una progressione graduale, Genova aveva assorbito e amministrato le gabelle che percepivano già i signori e le altre unità demografiche del territorio che costituirà il suo dominio, da Capo Corvo a Monaco e le tre Podesterie, e aveva sperimentato, per la riscossione dei diritti e delle gabelle, la gestione diretta e l'appalto; e così, per avvenimenti finanziari eccezionali, specialmente per riordinare il debito pubblico, aveva dato come garanzia, od anche in pegno, una parte del prodotto delle imposizioni (1). Sul chiudersi del cinquecento il periodo daziario è assestato nel senso che l'ossatura fondamentale del sistema non acquistò nuove voci da colpire con tasse, la pressione di queste non subì oscillazioni nè aumenti, i concetti amministrativi e percettivi rimasero immutati.

Qui esamineremo, singolarmente, secondo la formazione economica e storica di esse, le diverse gabelle che colpivano il commercio, e metteremo in rilievo il carattere che le distingueva, come esposizione preliminare della trasformazione che si operò in questo carattere, quando, nel 1539, il Banco di S. Giorgio assunse la gestione delle dogane e fino alla creazione del Porto Franco.

(1) Cfr. SIEVEKING *cit.*, parte I.

Divideremo, per semplificare, le gabelle, le tasse e i diritti in tre gruppi, di cui il primo comprenderà le importazioni e le esportazioni, sia per via marittima che terrestre, il secondo il commercio interno e i consumi, il terzo le attività di speculazione che si riferivano al commercio.

II.

Sezione I. — INTROITI DALL' ESPORTAZIONE E L' IMPORTAZIONE.

§ 1. — a) *Carati dal mare (karati maris)*. Era una tassa generale sulla navigazione che, poi, si specializzò in una tassa sulle merci. La percezione di essa era un diritto dominicale di competenza dei marchesi, e, a cominciare dal secolo decimoprimo, dei visconti che li rappresentavano, nella città (1). I visconti, da quel periodo, divennero arbitri non solo della tassa di navigazione, chiamata *decima maris*, ma della navigazione stessa: in una parola divennero armatori e proprietari di navi, in senso monopolistico. Il placito tra il vescovo Sigfrido e Bonifacio de Volta e soci, assegnate dal Cicala al 1129, dice che i visconti pretendevano la decima delle navi ad ogni viaggio di esse, mentre il vescovo, protettore degli interessi popolari, sosteneva che la tassa dovesse essere annuale (2). Nel placito la proprietà delle navi soggette alla decima apparisce essere dei visconti: *decimam navium suarum, decimam navium illorum*, dice il testo. Questi gruppi di famiglie signorili, miste insieme dai vincoli del sangue e poi da un interesse sociale ed economico comune, cominciano fin da allora ad usare del capitale mobiliare, che veniva ad essi dalla percezione delle gabelle, per costituire il primo elemento della loro ricchezza futura; essi cioè si trasformano in *armatori, costruttori, proprietari della prima marineria genovese* (3). E ciò dovette assumere fin dall'inizio un carattere monopolistico: ne abbiamo una prova indiretta, quanto eloquente, nella tariffa che riportiamo in appendice, in cui è stabilita una tassa assai forte sulla vendita di navi e di ancore forestiere a genovesi. Le navi della prima crociata sono degli Embriaci; quelle che compaiono nel traffico intenso del secolo decimoterzo, sono dei Lanfranco, dei Zaccaria, degli Spinola, come tutte quelle dei secoli posteriori appartengono ai gentiluomini della città, dai Doria, ai Di Negro, ai Lomellini (4). La particolarità, che poi si estese anche ad altre repubbliche marinare, di frazionare la proprietà

(1) Cfr. SIEVEKING, cit. pag. 4 e segg.

(2) BELGRANO, II, 27.

(3) Cfr. HEYCK, *Genua und seine in Zeitalter der Kreuzzüge*, Innsbrück, 1886; MANFRONI, *Storia della marina italiana dalle invasioni barbariche al trattato di Ninfedo*, Livorno, 1899.

(4) Cfr. CANALE, *Nuova storia della Repubblica di Genova*, Genova, 1858, vol. I; BYRNE, *Genoese Trade With Syria, in the twelfth Century*, *Am. Hist. Rev.* 1920; 2; BEATTIANDI, *Recherches sur le commerce génois dans la Mer Noire au XIII. me siècle*, Paris, 1929; e le opere di storia commerciale sempre utili del Lustig, del Heyd e dello Schröder.

di una nave in tante parti, rivela la stessa collettività di interessi e di diritti. Una nave apparteneva ad un gruppo, come a un gruppo apparteneva una quota sopra i proventi delle gabelle. Con lo stesso capitale liquido, derivante dal gettito delle gabelle e, ormai, dai guadagni della navigazione, i nuclei consortili usciti dal ceppo degli antichi visconti, formeranno il secondo grande elemento della ricchezza genovese, i *banchi*, le salde organizzazioni finanziarie, sorte anch'esse e mantenute con carattere monopolistico, sia perchè il numero di essi doveva essere limitato, sia perchè i fondi necessari per la gestione autorizzata erano determinati in una misura non accessibile ad altre classi sociali. Già prima della grande crociata, per il fatto della navigazione e del commercio, i gruppi associati delle famiglie di origine viscontile avevano instaurato le basi della ricchezza privata con i rilievi e le manifestazioni di una ricchezza pubblica. Dallo slancio della prima crociata, la cui partecipazione fu effetto di iniziativa e di impresa di privati, in fondo, i genovesi presero le mosse per quella meravigliosa espansione politica ed economica che li rese arbitri delle due riviere, e quindi creatori e padroni dell'unità economica di una intiera regione, e arbitri, quasi, di tutto il movimento commerciale del mediterraneo (1). Questo enorme sviluppo di affari non rappresentò che la realtà di ricchezze incalcolabili in possesso delle famiglie che chiameremo ancora di origine viscontile, perchè procedono più o meno direttamente dalle primitive famiglie che agiscono nel periodo precedente a quello in cui apparisce il comune. Ma il comune, come ente pubblico, non arricchisce; la sua azione non è che un riflesso di quella che attuano le famiglie che l'abitano. La stessa origine del comune è il risultato diretto di questi gruppi gentilizi vincolati da impostazioni e da fini economici. Esso sorge a traverso l'unione delle *compagne*, e queste, raccolgono, per ogni quartiere, non gli abitanti tutti e non le arti, ma gli uomini rappresentativi di una potenza finanziaria, in beni stabili e più di tutto in ricchezza immobiliare, intorno ad un nucleo di famiglia viscontile. Aggregazioni temporanee, come società commerciali, sviluppatasi da un centro primitivo di affari diventato più complesso e più esteso man mano con lo sviluppo dei traffici. I rappresentanti di queste associazioni dovevano essere quegli stessi che le avevano promosse, e cioè gli stessi partecipanti alle famiglie viscontili; e da ciò, dice esattamente lo Spinola (2), derivò che i membri maggiorenti delle *compagne* costituirono un ordine di cittadini superiore, al quale spettarono di fatto i diritti politici, e che, poi, per consuetudine, furono chiamati *nobili consolari*. Questa costituzione della *compagna* a guisa di

(1) Oltre il Byrne e il Bratianu cit. e gli annalisti, si veda: CARO, *Genua und die Mächte am Mittelmeer*, 2 voll. Halle, 1895-99; LANGER, *Die politische Geschichte Genuas und Pisas in 12 Jahrhundert*, Leipzig, 1882.

(2) MASSIMILIANO SPINOLA, *Compendiose osservazioni intorno al governo aristocratico che rese la repubblica di Genova dai dogi biennali*, Gior. Lig. 1879.

clientela sulla base di una cooperazione economica liberamente accettata, si vede anche nella disposizione materiale della città, nella quale le arti erano accantonate nei borghi, e ciascuna delle famiglie nobili occupava una zona propria, con i palazzi suoi e dei suoi aderenti e con una propria chiesa; gli Spinola in Luccoli, i Doria in S. Matteo, gli Embriaci intorno a S. Donato.

Divenute parte del comune le *compagne* perseverarono, assumendo anche un carattere politico, per se stesse: ma questo a scapito della loro origine nettamente economica, perchè, a causa del maggiore afflusso di ricchezza e di più grande forza di influenze, le famiglie consolari esercitavano un predominio maggiore, e tendevano a separare dal gruppo più vasto della compagna un numero minore di più ricchi. L'indirizzo del comune, guidato dai gruppi finanziari delle famiglie di vecchia propaggine, si svolse parallelamente con quello già stabilito da essi. Integrò le organizzazioni degli armatori e dei commercianti, come un'azione sussidiaria e dando all'azione che essi svolgevano un riconoscimento pubblico e un carattere ufficiale, o collettivo.

Il primo effetto di questa immissione di interessi privati nella sfera della pubblica ricognizione fu la coesistenza dell'intero sistema delle imposte viscontili sul commercio: anzi, il comune comincia la sua vita tributaria agendo ai margini di quel sistema, prendendo da esso la base e l'esemplare delle sue attuazioni tributarie e allargando da esso, come da un centro, gli sviluppi successivi con la creazione di nuove voci. Mutua, infine, da quelle seguite dalle famiglie patrizie, la modalità per la riscossione delle imposte. L'uniformità di tutto l'andamento che abbiamo riassunto qui, è evidente nella storia finanziaria della Repubblica fino alla trasformazione integrale portata dalla rivoluzione francese. La differenza consiste in questo: l'Amministrazione del Banco di S. Giorgio che assume la gestione di tutte le imposte nel 1539, avvicina il giuoco di esse, molto più, alla loro conformazione iniziale: le rende anche di più una rispondenza ed una espressione completamente aderenti al movimento ed alle necessità commerciali.

Dimostriamo, prima di ogni altra cosa, la coesistenza delle tasse viscontili e di quelle del comune sullo stesso piano di azione.

In appendice giova riportare, come facciamo, una tariffa di diritti viscontili, perchè, contrariamente a ciò che afferma il Sieveking, riteniamo che quella che è pubblicata nel *Liber Jurium*, sotto la data del 1128, non appartenga alle famiglie consolari, ma sia una emanazione del comune. In essa, il complesso delle tasse che percepivano i discendenti dai visconti e quelli che ne ereditarono i diritti, si chiama *introitus vice-mitatus* e se ne scorge chiaramente l'origine signoriale dalla natura delle imposizioni che colpiscono le persone, gli approdi (*ripatico*), il transito (*pedaggio*), e premono esclusivamente sugli stranieri. Il meccanismo della ripartizione e la quantità della imposta sono evidenti dal documento. L'esistenza di esso è la prova iniziale dell'imposta: ma il Comu-

ne, eccettuata una sola circostanza, della quale ci occuperemo, non ha mai contestato alle famiglie nè il diritto di imporre nè quello di riscuotere gli introiti viscontili. Se pure, durante avvenimenti tempestosi, la questione di questi diritti, è stata portata davanti al Consiglio, la soluzione del quesito non è mai stata sfavorevole per gli interessati. Anzi, nelle convenzioni politiche e commerciali stipulate con altre città, la Repubblica tenne costantemente presenti quei diritti. Così, nel trattato con Raimondo di Tolosa, che è del 1174, Genova esentò dal pagamento delle tasse i sudditi *del conte, salvo jure vicecomitum quod ad Commune non pertinet* (1). Lo stesso è notato nella convenzione col comune di Montpellier (2). Anche nei riguardi dei fiorentini, nell'accordo del 1281, furono riservati i diritti del pedaggio di Voltaggio e di Gavi, nei quali partecipavano i visconti (3). In molte sentenze pronunciate dai consoli dal comune da quelli delle Càlleghie, da loro delegati, da podestà, da dogi, da arbitri, il diritto dei vicecomiti a percepire le gabelle secondo le antiche tariffe è solennemente confermato, soprattutto nei confronti di coloro che ne pretendevano l'immunità. Vogliamo addurne qualche esempio. Vi è una prima sentenza, perfettamente instruita, con prove testimoniali diffuse, tanto sulla sostanza dei diritti che vantavano i visconti, quanto sull'interrotto esercizio di essi (4). E' del 1236, scritta da Piacentino, notaio di Palazzo, per ordine di Andalò podestà del Comune. Nell'istruttoria sono portati in esteso i documenti della nostra appendice e quello pubblicato con la data del 1126 nel Liber Jurium: più, si producono i registri di esazione dell'introito viscontile, ripa e porto. Un primo testimone, Manassale, afferma che i diritti sono quelli e si sono esatti sempre: Amaldo Portonario ripete le stesse cose, e si riferisce ad altre venti persone che hanno la stessa sua esperienza. Chi sono i visconti? gli chiede il giudice. *Sunt illi de Carmedino, illi de Insulis, Guercii Spinule, Tabarcii, Pinelli, illi de Murono, illi de Mari, illi de Sancto Pietro de Porta, item Schoti, Piperis, Avocati, Cabo, Gabencie et Cimata, De Campo et Busii, Canevarii, Ficinatarii et alii plures.*

Non hanno, invece, nulla a vedere con quegli introiti, *Grimaldi, Zacharias de Castro, Ansaldus de Nigro, Guillelmus de Vivaldo, filii quondam Johannis de Nigro, filii quondam Marchisii Elefantis et plures alii*, di cui, dice il teste, *non recordo nomina* (5). Come si vede, il gruppo il quale rappresenta il diritto è costituito dalle famiglie che più hanno

(1) Cfr. *Lib. Iur.* 1, col. 52.

(2) Cfr. *Lib. Iur.* 1, col. 80; cfr. GERMAIN, *Histoire du commerce de Montpellier*, 2 vol., Montpellier, 1861; LEVASSEUR, *Histoire du comm. de France*, I, Paris, 1911.

(3) A. S. G. Membr. I, fol. 45.

(4) A. S. G. Membr. I, fol. 26-41.

(5) Su queste famiglie, cfr. oltre ai primi annalisti, DONEAUD, *Sulle origini del comune e degli antichi partiti in Genova e nella Liguria*, Genova, 1878; DESIMONI, *Atti Soc. Lig. St.* I, pag. 113 e segg.; BELGRANO, *Atti*, II, pag. 314 e segg.; CARO, *Die Verfassung Genuas zur Zeit des Podestats*, Strassburg, 1891, pag. 10 e segg.

influito alla costituzione economica genovese, gli Spinola, i Pinelli, i De Mari. L' esclusione degli altri, poi, giova rilevarlo, non è una prova che essi non discendano dagli antichi visconti, perchè, il *vicecomitatus*, come un diritto patrimoniale di natura privata, subiva la possibilità di atti giuridici, vendita, donazione, pegno ecc. Una seconda sentenza è proferita dall' assessore del podestà, su consiglio del giureconsulto Bertolino Bonifacio il 14 giugno 1264: i naviganti di Amalfi, posta com' è questa città, più ad est di Gaeta, dovevano pagare il *vicecomitatum propersonis et conductoribus*, secondo la tariffa (1). Quella alla quale si faceva riferimento con maggiore preferenza, per l' autorità del consultore, Giovanni della Croce, fu emessa dai consoli delle Calleghe il 15 marzo 1345, a vantaggio di Leonino da San Sisto, collettore dell' introito del viscontato e della ripa, e contro Nicola de Perota, un messinese che aveva venduto, nel porto di Genova, metà di una sua cocca a Franceschino Camille, e non voleva pagare i diritti della ripa, sostenendo che non si trattava di una imposta del Comune *set singularum personarum*, e che, pertanto, nessun privato dovesse avere facoltà di sottoporlo a tasse. Il giureconsulto dichiara che realmente, quello del viscontato, è un diritto che compete a persone private e che non fu imposto dal Comune di Genova, ma che il Comune, in diversi tempi, fece statuti e ordinanze per ricognizione di quel diritto e per obbligare i renitenti a riconoscerlo. D' altra parte, se pure il De Perota accampava l' immunità per i siciliani, essa si doveva intendere limitata alle imposte del Comune, non estesa ai diritti del vicecomitato, perchè questi, non appartenendo al Comune, erano percepiti o condonati dagli aventi causa (2). Un' altra deliberazione simile è presa dai consoli delle Calleghe il 28 febbraio 1354, in una causa fra lo stesso Leonino di San Sisto e Raimondo Savagerio, di Narbona, che agiva per ottenere l' esenzione dal pagamento del vicecomitato (3). Finora, però, abbiamo assistito ad un intervento indiretto delle autorità del Comune per la difesa delle tasse viscontili. E' una prova sufficiente, anche questa, ma forse non definitiva della situazione privilegiata delle famiglie aventi causa dagli antichi visconti rispetto ai tributi. Osserviamo, adesso, qualche elemento più immediato. Importante è davvero la formola di un giuramento speciale che i podestà del comune erano obbligati a prestare, all' atto di assumere la loro funzione, in merito alle tasse viscontili. Ne conosciamo una, relativa agli anni 1247-1249 (4). Da essa appariscono pure le regole che si erano fissate per disciplinare l' esazione dei diritti. Il podestà, nei quindici primi giorni del suo ufficio, convocava i compartecipati al diritto di viscontato e ripa nella chiesa di S. Lorenzo, e faceva

(1) A. S. G. Membr. I, pag. 22 e segg.

(2) A. S. G. Membr. I, pag. 43.

(3) A. S. G. Membr. I, fol. 106.

(4) Cfr. M. H. P. *Leges Jan.*

procedere alla elezione di quattro collettori pel mercato del grano. Se fra gli interessati fosse nato dissenso a proposito della designazione dei collettori, prevaleva il voto di coloro che possedevano una quota maggiore sulle percezioni, ancorchè fossero stati in minoranza numerica. Il podestà invigilava, poi, a che gli esattori avessero riscosso lealmente gl' introiti, e sottoponeva a pene ed a multe i contravventori (1). E' pure molto notevole una relazione inquisitiva che, per mezzo di suoi stimatori speciali, il Comune fece compiere e redigere nel 1236 e che accertò, in pratica, la percezione dei diritti secondo le tariffe (2).

Di valore più grande, però, perchè più esplicita, è la deliberazione presa dagli emendatori delle gabelle del comune nominati pel 1353. In essa, per sopprimere ogni controversia, si stabilisce, prima di tutto, il ragguaglio fra l' antico denaro pavese indicato nella vecchia tariffa e il denaro genovese in corso, nella proporzione di un denaro pavese per ogni obolo ed un nono genovino, poi la quota di riparto dell' intero gettito del pedaggio di Gavi, fra il comune e gli aventi causa dai visconti, specialmente per le voci più importanti (3).

Qui vorremmo notare che il Sieveking, il quale, per altro ha quasi completamente trascurato l' importanza e la funzione economica di questi diritti viscontili, li chiama proprietà privata delle famiglie. Ed è una definizione che danno gli stessi documenti. Proprietà privata, certamente, riconosciuta e garantita dal comune. Però, lo abbiamo già accennato, gli interessi del comune sono costantemente, a Genova, in legame strettissimo con quelli di un gruppo di famiglie, non di tutti i privati, che detengono completamente la ricchezza cittadina formata e attivata dalla navigazione, dal traffico, dalle speculazioni di denaro, dalla gestione delle colonie. Quasi sempre non si riesce a determinare, come avverrà con la Banca di S. Giorgio, dove sia il punto di separazione fra interessi del comune e interessi delle famiglie.

Per ritornare all' argomento, una lotta contro la situazione viscontile fu aperta e sostenuta vanamente da Guglielmo Boccanegra, il quale, essendo capitano della città e dello stato, emanò, nel giugno del 1259, un decreto col quale condannava « la protervia di quei cittadini che con troppa avidità, con ingegnosa sottigliezza, violando i decreti, contro il giuramento prestato, hanno venduto a se stessi per lungo tempo le entrate e i redditi del Comune, facendosi così venditori e compratori ad un tempo » (4). E, giustamente, in questo decreto, il Monleone vede la causa della congiura che rovesciò Guglielmo Boccanegra (5). Il Giustiniani, poi, racconta che nel settembre del 1339, dopo l' accla-

(1) Cfr. Appendice II.

(2) A. S. G. Membr. I, fol. 21-42; le tariffe in appendice I.

(3) A. S. G. Membr. I, Cfr. Appendice IV.

(4) Cfr. IMPERIALE, *Annali*, IV, pag. 37 e segg.

(5) MONLEONE, *Annali di Caffaro e dei suoi continuatori*, VI, pag. 70. nota.

mazione di Simone Boccanegra a doge guelfo e popolare dello Stato, « andarono molti alla casa domandata il capitolo per contro la chiesa di S. Lorenzo e con gran furia e poca prudenza in pubblica piazza bruserono i libri dove si contenevano i computi et conti della Repubblica et il somigliante fecero nel palazzo della marina domandato la Dogana abrusarono i libri di quella casa » (1). Ora questa drammatica soppressione dei documenti finanziari del comune e della dogana mirava pure, e forse, soprattutto a impedire la partecipazione dei nobili, fra i quali gli Spinola e i Doria, alle tasse pubbliche, annullandone i titoli materiali. Nello stesso mese di settembre o poco dopo, Simone Boccanegra, con parere del suo Consiglio, ne sopprese il titolo giuridico, dichiarando cassati, nulli ed irriti i diritti del vescovado. Però, con parere dello stesso Consiglio, e nel gennaio del 1340, revocò la cassazione, sul motivo che chi comanda non può invadere interessi privati se non per giusta causa (2).

La questione dei diritti viscontili fu però discussa dal Comune in sede di giurisdizione, e più volte, specialmente quando la città, come avvenne spesso, mutò di dominazione e di governo. Monsignor vescovo di Meaux, governatore della Repubblica durante il primo dominio francese, nel 1398 sequestrò le somme che avevano riscosse i collettori dei diritti del viscontato, e ne sospese le esazioni. Su di una denuncia degli interessati, i quali richiedevano, come primo atto, la restituzione sul diritto durante il processo, fece iniziare la lite. Lui stesso e il Consiglio dei sedici Anziani si costituirono parti in causa, con rappresentanza di Raffaele Brunengo, contro Pietro Usodimare, Giuliano de Felice, Raffaele de Calvi e Benedetto di San Sisto, il quale rappresentava pure Bartolomeo de Carrega. Il giudice delegato, esaminati gli atti, udito il consultore, sentenziò che nè il Brunengo, attore pel comune, nè gli uomini di Genova potevano *contra dictam consuetudinem juris exigendi quandocumque probare*, e finchè non si fossero addotte altre prove, in contraddittorio con quelle somministrate dai convenuti, non era lecito mettere in dubbio un diritto esistente *tanto tempore cuius memoria contrarii non extitit* (3). Così, in seguito, ogni volta in cui accadeva di demolire il diritto, le autorità genovesi erano costrette a proclamarne la fondatezza. Esso scomparve in una convenzione del 1639 pel Porto Franco, di cui ci occuperemo.

Esso aveva avuto la sua apparizione con l'assestamento feudale della città: ma, insieme con esso, e forse anche prima di esso e dal periodo carolingio, vi sorge un altro diritto sviluppatosi sul porto.

Nel consorzio viscontile, o almeno, in quelli che, dopo il secolo decimosecondo, come vedemmo, furono considerati come persone private,

(1) GIUSTINIANI, *Annali*, 1537, IV, pag. 129.

(2) Cfr. H. P. M. *Leges Jan.*, fol. 35.

(3) A. S. G. *Membr.* I, pag. 132-157.

cadono anche i diritti che, sul movimento del porto, competevano al vescovo, come decima. Il vescovo interviene nel placito del 1126 per definire un aspetto del grado di applicabilità dei diritti viscontili; ma, nel 1159, difende un diritto suo, cioè quello della decima su di un carico di grano portato dalla Sardegna (1). Questo diritto era riconosciuto dai consoli e dai cittadini. I limiti di esso ci possono essere indicati dall'appalto della decima del mare goduta in Rapallo, fatta dall'arcivescovo Siro nel 1152 all'arciprete Giberto (2), e dal documento del 1166 (3): si svolgono sulla navigazione e sulle merci. La carta, senza data, ma dello stesso periodo, che riproduce il Belgrano (4) dimostra che l'arcivescovo aveva un diritto di quattro denari genovesi, *pro decima sue percisionis*, sulla vendita delle navi. L'arcivescovo, sulla base della decima ecclesiastica, percepiva dunque una tassa sul commercio, la navigazione e la costruzione e la vendita del naviglio. Queste tasse, come ci spiega una carta del 28 marzo 1241 (5), erano state concesse in feudo, *ab antiquo*, alla famiglia Bulgaro, ai loro parenti e consorti. Sono infatti Marino ed Andrea di Bulgaro, il figlio di costui, Enrico, Bulgarino figlio del fu Simone, i quali *pro se et fratribus suis qui sunt absentes et pronepotibus suis filiis quondam Ugolini eius fratris*, dichiararono che posseggono in feudo, tranquillamente, la metà della decima dovuta all'arcivescovo *in portu januensi, sive pro portu*, e cioè la decima sul sale, sulle biade e *denariorum*, mentre l'altra metà è controversa in giudizio. Sperano però di ottenere anche questa metà in discussione in investitura, perchè dichiarano che non hanno nulla in contrario a prestare il giuramento di fedeltà.

Certo è che, posteriormente a quest'atto, non compariscono più diritti vescovili sul movimento commerciale del porto.

I diritti viscontili sono: quelli chiamati propriamente *vicecomitatus*, quelli indicati col nome di *ripe*, quelli indicati col nome di *porte*, i pedaggi di Voltaggio e di Gavi. Esaminiamo ora in che modo il Comune abbia assunto le tasse viscontili come un esemplare per la sua azione tributaria, sempre in materia di tasse sul commercio e la navigazione, che è il nostro argomento. La tariffa del 1128, in massima parte, è ricalcata su quella adottata dai visconti: comprende una tassa personale sui commercianti e sui naviganti, varia, quantitativamente, per le diverse nazionalità, non in rapporto con le vicende storiche del Comune, ma come rappresentazione di situazioni speciali create dagli stessi visconti, e comprende una tassa sulle mercanzie, da pagare, per una

(1) BELGRANO, II, pag. 127.

(2) BELGRANO, II, pag. 384, da completare il resto del doc. che è in principio della pag. 404.

(3) BELGRANO, II, pag. 389.

(4) II, pag. 404.

(5) BELGRANO, II, pag. 474.

parte, in natura, per esempio, sul pesce, il sale e il grano, e per un' altra in denari pavesi, esattamente come nella tariffa viscontile, nonostante che, già dal 1102, in Genova avessero corso i *brunetti* (1). Insieme col complesso di quelle imposte che si dissero comprensivamente *jus vicecomitatus*, si organizza la sezione di imposte comunali che si chiameranno i carati del mare: i quali procedono con le stesse caratteristiche del *jus* predetto, e cioè, colpiscono i soli forestieri, investono le persone e le merci in entrata e in uscita, soprattutto dal porto, ma anche per via di terra. Si sono fusi, allora, nell' assestamento dei carati, il *jus vicecomitatus* e il *jus porte*. Il diritto di ripa persisterà accanto alle forme comunali di *ripa grossa* e di *ripa minuta*. E noi assistiamo a queste manifestazioni:

1.) i dazi viscontili permangono con la loro impostazione originaria, distinti in viscontato e porta, coordinati nei carati del mare comunali, e in ripa, e in pedaggi di Voltaggio e Gavi, i dazi comunali, anche mantenendo l' assimilazione iniziale con quelli dei visconti, si allargano in nuove voci. Nel 1144 il Comune creò una nuova gabella per ogni Kg. di lino, in ragione di quattro denari (2). Stabili pure nuove zone di scarico, moli o ponti, per la mercanzia, nel porto. Cominciò nel 1163 *pro novis scariis faciendis a manzano citra*, cioè quasi dall' attuale Ponte dei Mille verso occidente (3). Indicò pure i limiti territoriali e giuridici del mercato di S. Giorgio, del mercato vecchio di Soziglia e di quello di S. Pietro alla Porta, destinato alle granaglie; e, siccome sono suoi, avrà il diritto, come vedremo, di imporvi tasse per suo conto (4). Il sèguito della nostra esposizione ci dirà quali altre gabelle impose il Comune, indipendentemente da quelle create dai visconti.

2.) si definisce anche nei nomi il parallelismo tra le due fonti di diritto alla percezione delle tasse: come abbiamo visto, i gruppi signorili conservano la loro nomenclatura, il Comune chiama le sue tasse *introitus expeditamenti* (5), *introitus regiminis*, *introitus communis*.

3.) il comune sviluppa il suo sistema di imposizioni sul traffico, assorbendo le imposte sugli altri scali dei centri abitati delle due riviere, e sulle sue podesterie, soprattutto, sottoponendo a imposte anche i genovesi e i distrettuali e le loro merci, ciò che ai visconti non era concesso.

4.) la finanza del comune si integra con l' applicazione delle così dette *avarie*, contribuzioni annuali in danaro addebitate a tutti i suoi

(1) ASSEBETO, *La moneta genovese, etc. Atti Soc. Lig.* 1928; La notizia è già data dal Caffaro.

(2) *Lib. Iur.* I, pag. 92.

(3) *Lib. Iur.* I, pag. 215, cfr. PODESTÀ, *Il porto di Genova*, Genova, 1913, pag. 29. In nota 16, ricorda i ponti dei Cattanei, dei Chiavari, degli Spinola e dei Calvi.

(4) *Lib. Iur.*, I, pag. 328, anno 1186.

(5) Il Ducange e. v. leggendo il doc. in *Lib. Iur.*, I, 284, commette lo stesso errore del trascrittore e registra *expeditamenti*.

sudditi. In casi eccezionali, che, poi si ripetevano frequentemente, la Repubblica, avendo bisogno di una somma di danaro, creava un' avaria corrispondente a quella somma e la faceva ripartire in quote e raccogliere da appositi *commissarii* o *massarii*.

5.) i visconti e gli aventi causa da essi, non potendo raccogliere direttamente le imposte, ne affidavano l'esazione a collettori od appaltatori. Il comune, tranne qualche caso sporadico, seguì lo stesso indirizzo (1).

Da quanto abbiamo detto è lecita una considerazione generale. Si può ricostruire la storia e anche la consistenza della finanza pubblica genovese, con i documenti ufficiali raccolti negli archivi liguri; ma non si può ricostruire ugualmente, nella sua interezza, a parte quando manca la documentazione, la storia e il gettito delle tasse sulla navigazione e sul commercio. Il comune e la repubblica, in esse, erano cointeressati, per quote che cercheremo di determinare. Ma non abbiamo trovato alcuna traccia, fra le carte di Archivio, delle quote e dell'importo di esse che spettavano ed erano percepite dalle famiglie private. Anche le nostre statistiche, da questo lato, mancano di quell'elemento.

RAFFAELE DI TUCCI

(*Continua*)

(1) Un primo esempio è del 1149; *Lib. Iur.*, I, pag. 139.